

Credito imposta transizione 5.0: le regole per l'utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sulle **modalità di utilizzo in compensazione** del credito d'imposta “**Transizione 5.0**” residuo al 31 dicembre 2025, oggetto di ripartizione obbligatoria in **cinque quote annuali** di pari importo.

Come noto il credito d'imposta previsto dall'articolo 38 del D.L. n. 19/2024, che mira a favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l'efficienza dei processi produttivi e ridurre l'impatto ambientale, è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **decorsi 5 giorni** dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese ammesse.

La norma prevede altresì che il credito **non utilizzato entro il 31 dicembre 2025** debba essere riportato in avanti e suddiviso in **5 quote annuali** di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

L'importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072”, già istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 per il credito Transizione 5.0.

■ Nel campo “**anno di riferimento**” del modello F24 va indicato, in formato “**AAAA**”, l'anno a partire dal quale è utilizzabile in compensazione la singola quota annuale del credito, così come risultante nel cassetto fiscale del beneficiario.

In sede di elaborazione degli F24, l'Agenzia effettua **controlli automatizzati** per verificare che

l'ammontare dei crediti compensati da ciascun soggetto non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.□

In caso di superamento del plafond, il modello F24 è **scartato** e l'esito viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega mediante apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell'Agenzia.

A seguito della suddivisione **in cinque quote**, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell'importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

(MF/ms)